

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2020, n. 38.

DPCM 14/7/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Periodo dal 15/7/2020 al 31/7/2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 23/2/2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il DPCM 11/6/2020 che, all'art. 1, comma 1, lett. ii) prevede che “*il Presidente della Regione dispone la programmazione del Servizio erogato dalle aziende del trasporto*

pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti";

Visto il DPCM 11/6/2020 che, all'art. 8 "Misure in materia di trasporto pubblico di linea" recita:

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15.*
- 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.*

Visti gli allegati al DPCM 11 giugno 2020 e in particolare:

- Allegato 10 "Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020"
- Allegato 14 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica";

Visto il DPCM 14/7/2020 che, all'art. 1, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" recita:

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.*
- 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, richiamate in premessa.*

Visti:

- l'Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province

autonome del 14 luglio 2020” che sostituisce l’allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

- l’Allegato 2 al DPCM 14 luglio 2020 *“Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”*, che sostituisce l’allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

che prevedono aggiornamenti delle misure di sicurezza da rispettare ai fini del contenimento dell’epidemia;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica;

Preso atto, inoltre, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le proprie ordinanze n. 7 del 13/3/2020, n. 8 del 18/3/2020, n. 10 del 25/3/2020, n. 14 del 3/4/2020, n. 18 del 11/4/2020, n. 22 del 30/04/2020, n. 26 del 18/5/2020, n. 31 del 5/6/2020, n. 32 del 12/06/2020 e n. 36 del 02/07/2020 con le quali sono state adottate, fino al 14/7/2020, disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus;

Considerato che alla luce dell’ultimo DPCM 14/7/2020 l’esigenza del trasporto pubblico locale è in aumento, in conseguenza della riapertura di molte attività lavorative e della possibilità di spostamenti da parte dei cittadini, come previsto per la cosiddetta “Fase 3”;

Viste le proposte di riprogrammazione già trasmesse dai gestori:

- in data 30/6/2020, dalla Società Busitalia Sita Nord S.r.l., con nota prot. n. 10406, inerente i servizi di trasporto pubblico locale di navigazione sul Lago Trasimeno;
- in data 30/6/2020, dalla Società Busitalia Sita Nord S.r.l., con nota prot. n. 10410, inerente i servizi di trasporto pubblico ferroviari
- in data 30/6/2020, dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., con nota prot. 251/Z4, inerente i servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
- in data 2/7/2020, dalla Società Trenitalia S.p.A, con nota prot. n. TRNIT-DPR.DRU\P\2020\0022728, inerente i servizi di trasporto pubblico ferroviari;

Ritenute dette proposte idonee all’azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia e comunque adeguate al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda nella cosiddetta “Fase 3”;

ORDINA

Art. 1

1. Il termine del 14 luglio 2020, previsto dai punti 1, 2 e 3 dell’art. 1 della propria ordinanza n. 36 del 2 luglio 2020, è prorogato al 31 luglio 2020.

2. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 11/6/2020 e dal DPCM 14/7/2020.

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetti di Perugia e Terni;
- Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
- Sindaci della Regione Umbria;
- Alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l., Trenitalia S.p.a.;

Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell'andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 luglio 2020

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI